

Circolare "Legge di Bilancio"

Legge 178/2020

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il testo della legge di bilancio 2021 contenente numerose novità in materia di lavoro. Sono disciplinati, tra le altre cose, nuovi e particolarmente convenienti esoneri contributivi per le assunzioni stabili, vengono prorogati i trattamenti di cassa integrazione covid-19, viene prorogato il blocco dei licenziamenti. Vi invitiamo quindi ad una attenta lettura di quanto di seguito riportato.

Sgravio contributivo dipendenti under 36 anni

Per il biennio 2021/2022 viene disciplinata una agevolazione contributiva di particolare convenienza economica. In caso di nuova assunzione a tempo indeterminato ovvero di trasformazione a tempo indeterminato di un lavoratore assunto a tempo determinato spetta al datore di lavoro un esonero integrale, nel limite massimo di € 6.000,00 annui per ogni dipendente, dal pagamento dei contributi INPS per un periodo pari a 36 mesi, (48 mesi per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). Le **condizioni di spettanza** sono le seguenti:

- Il lavoratore/lavoratrice non deve aver compiuto il trentaseiesimo anno di età. E' quindi valido per tutti i lavoratori con una età fino a 35 anni e 364 giorni
- Il lavoratore/lavoratrice non deve mai aver lavorato a tempo indeterminato nella propria carriera lavorativa presso qualsiasi datore di lavoro
- L'Azienda non deve aver proceduto nei 6 mesi precedenti alla assunzione e non dovrà procedere nei 9 mesi successivi a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo cd. **GMO ***, (calo di fatturato, soppressione del posto etc. etc.)
- L'Azienda deve essere in possesso del DURC e deve rispettare integralmente i Contratti Collettivi applicabili

Pratica	Agevolazione	Durata	Condizioni Dipendente	Condizioni Azienda
1. Assunzione a tempo indeterminato anche part-time 2. Conversione a tempo indeterminato di precedente contratto a tempo determinato anche part-time	Esonero dal pagamento dei contributi INPS, nel limite massimo di € 6.000,00 annui proporzionati all'orario di lavoro in caso di part-time	<u>36 mesi</u> dalla data di assunzione <u>48 mesi</u> per le aziende ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna	1. Età fino a 35 anni e 364 giorni 2. non aver mai lavorato per chichessia con contratto a tempo indeterminato	1. non aver licenziato nei 6 mesi precedenti per GMO * 2. divieto di licenziamento per GMO * nei 9 mesi successivi 3. possesso del DURC 4. rispetto integrale dei Contratti Collettivi

Sgravio contributivo assunzioni donne

Per il biennio 2021/2022, modificando una precedente previsione normativa contenuta nella cd. “Legge Fornero”, viene aumentato al 100% (in precedenza 50%) lo sgravio contributivo spettante alle aziende per le assunzioni di “donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito nei 24 mesi precedenti”. Lo sgravio contributivo spetta sia per le assunzioni a tempo determinato (durata 12 mesi) sia per le assunzioni a tempo indeterminato (durata 18 mesi).

Attenzione: si considera “priva di impiego regolarmente retribuito” qualora nei 24 mesi precedenti l’assunzione non siano presenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, rapporti di lavoro a tempo determinato di durata superiore ai 6 mesi o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con reddito prodotto superiore ad € 8.000,00 o rapporti di lavoro autonomo con reddito prodotto superiore ad € 4.800,00”. Non è quindi necessario che la lavoratrice sia stata disoccupata nei 24 mesi precedenti l’assunzione.

Per la valutazione delle posizioni individuali è necessario che la lavoratrice produca il modello C2 storico rilasciato dal Centro per l’Impiego del comune in cui ha la residenza.

Pratica	Durata	Agevolazione	Condizioni Dipendente	Condizioni Azienda
1. Assunzione a tempo indeterminato anche part-time	18 mesi dalla data di assunzione	Esonero dal pagamento dei contributi INPS, nel limite massimo di € 6.000,00 annui proporzionati all’orario di lavoro in caso di part-time	Donna di qualsiasi età priva di un impiego regolarmente retribuito nei 24 mesi precedenti l’assunzione (vedi sopra)	1. Possesso del DURC 2. rispetto integrale dei Contratti Collettivi 3. L’assunzione deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei lavoratori nei 12 mesi precedenti l’assunzione
2. Assunzione a tempo determinato anche part-time	12 mesi dalla data di assunzione. Ulteriori 6 mesi in caso di successiva trasformazione a tempo indeterminato			
3. Trasformazione a tempo indeterminato di precedente contratto a tempo determinato anche part-time	18 mesi dalla data di assunzione			

Decontribuzione SUD

E’ riconosciuto ai datori di lavoro per tutti i dipendenti che operano in sedi ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia uno sgravio contributivo pari al:

- 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31.12.2025
- 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027
- 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029

Per il periodo dal 01.01.2021 al 30.01.2021 la misura dell’incentivo è già definitiva. Per i periodi successivi la misura dell’incentivo è subordinata alla approvazione della Commissione Europea.

Rinnovo contratti a tempo determinato

E' prorogata al 31 Marzo la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato senza necessità di prevedere una causale. Ricordiamo che la proroga senza necessità di causale può:

- Essere effettuata una unica volta quindi, se già utilizzata entro il 31.12.2020 la proroga senza causale grazie alla precedente previsione, non può più essere effettuata
- La durata massima della proroga deve essere di 12 mesi
- L'intero contratto, sommate tutte le proroghe e/o i rinnovi, non può eccedere i 24 mesi di durata

Proroga Cassa Integrazione Covid

Con decorrenza dal 01.01.2021 sono concesse ulteriori 12 settimane di integrazione salariale COVID-19 (90 giornate per le aziende agricole con CISOA), completamente gratuite per le aziende, **che devono intendersi quale durata massima della cassa integrazione fruibile dal 01.01.2021**. Vengono quindi azzerati eventuali periodi di cassa integrazione COVID-19 residui dall'anno 2020.

I periodi di cassa integrazione dovranno essere fruiti entro e non oltre il:

31.03.2021: per tutte le domande di cassa integrazione ordinaria COVID-19. Questo tipo di integrazione salariale è destinata alle aziende di tipo industriale indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza, alle aziende appartenenti al settore edile artigiane ed industriali, cooperative agricole limitatamente ai lavoratori a tempo indeterminato.

30.06.2021: per tutti gli altri tipi di integrazione salariale (Fondo di Integrazione Salariale FIS, Cassa Integrazione in Deroga, EBER, CISOA). Questi tipi di integrazione salariale sono riservati a tutte le aziende non sopra elencate.

Vi ricordiamo che la domanda di cassa integrazione prevede la PREVENTIVA comunicazione alle Organizzazioni Sindacali. E' quindi necessario che le aziende che necessitano dell'intervento di integrazione salariale ne diano PREVENTIVA comunicazione al nostro Ufficio nella persona del collaboratore/trice di loro riferimento.

Esonero contributivo alternativo alla Cassa Integrazione Covid-19

Alle aziende, con la esclusione del settore agricolo, che rinuncino al nuovo periodo di integrazione salariale COVID-19 di cui al precedente paragrafo, è riconosciuto un esonero contributivo di durata massima di 8 settimane nel limite massimo delle ore di cassa integrazione Covid-19 eventualmente effettuate nei mesi di Maggio e Giugno 2020. Di seguito riepiloghiamo la tabella esemplificativa

Periodo 2020	Ore cassa integrazione fruita	Ore esonero spettanti	Esempio risparmio 1 ora	Esempio risparmio complessivo
Maggio-Giugno	0	0	€ 0,00	€ 0,00
Maggio-Giugno	1.000	1.000	€ 2,55	€ 2.550,00
Maggio-Giugno	4.000	4.000	€ 2,55	€ 10.200,00

Divieto di licenziamento

Fino alla data del 31.03.2021 è fatto divieto alle aziende di procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, (ad esempio per calo di fatturato). E' possibile procedere ai licenziamenti unicamente nei seguenti casi:

- cessazione definitiva dell'attività aziendale con messa in liquidazione
- a seguito di accordo sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali con una incentivazione economica alla cessazione del rapporto di lavoro
- fallimento senza prosecuzione della attività

Sarà sempre possibile cessare i rapporti di lavoro per:

- fine rapporto a tempo determinato
- licenziamento per giusta causa
- superamento periodo di comporta
- sopravvenuta inidoneità alla mansione
- fine apprendistato

Lavoratori fragili

Per i lavoratori cd. Fragili ovvero per quei lavoratori in possesso di certificazione attestante una situazione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita ivi compresi i lavoratori con riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, è prorogata al 28.02.2021 la possibilità di astenersi dal lavoro con equiparazione del servizio di assenza al ricovero ospedaliero.

E' prorogato anche l'obbligo di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità "smart working"

Detrazioni lavoro dipendente

Vengono stabilizzate le nuove detrazioni che, con decorrenza dal 01.07.2020 avevano sostituito/integrato il cd. "Bonus Renzi". Sono ora quindi definitivi i seguenti importi tra loro alternativi:

- € 1.200,00 annui per le persone aventi reddito complessivo inferiore ad € 28.000,00 lordi annui
- € 600,00 annui per i redditi compresi tra € 28.000,00 e € 40.000,00 lordi annui. L'importo di € 600,00 decresce in proporzione all'aumentare del reddito oltre € 28.000,00 quindi, un dipendente con un reddito di € 32.000,00 percepirà, ad esempio, € 531,43 mentre un dipendente con un reddito di € 36.000,00 percepirà € 384,00.

Conguagli fiscali di fine anno

Per effetto delle modalità previsionale di calcolo della imposte di lavoro dipendente nelle aziende che **nel corso dell'anno 2020 abbiano posto in cassa integrazione il personale dipendente con modalità di PAGAMENTO DIRETTO INPS**, si verificano nei cedolini del mese di dicembre dei conguagli di imposta, anche di importo rilevante, a favore dei dipendenti. Specifichiamo quanto segue:

- 1) La restituzione di imposta non è un costo in capo all'Azienda. Quanto erogato al dipendente sarà infatti posto in compensazione nei successivi modelli F24



Consulenti del Lavoro

Via Orlando Zanchini, 31
47121 Forlì (FC)
Tel. +39 0543 35218 | P.I. 03443010404
info@studioarmandarossi.it | www.studioarmandarossi.it

- 2) Il dipendente riceverà un modello CU da parte dell'INPS e dovrà essere sua cura presentare la dichiarazione dei redditi nella quale, ragionevolmente, parte delle somme ora corrisposte dal datore di lavoro dovranno essere restituite all'Erario.

E' gradita l'occasione per porgere a tutti i Clienti i nostri migliori auguri per uno splendido anno venturo.
Con i migliori saluti.

Studio Armanda Rossi